

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Leozappa Avv. Patrizio, San Mauro Avv. Cesare, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

Con ricorso in data 17.1.2008, la A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l’integrale riforma della delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Max Antonio Pierini, ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del predetto calciatore in favore della A.S. Pro Calcetto Avezzano per la stagione 2007/2008.

In particolare, la società ricorrente si duole che la Commissione Tesseramenti avrebbe dato erroneamente credito al disconoscimento da parte del calciatore della sottoscrizione del modulo di tesseramento per la stagione 2007/2008 al medesimo attribuita, nonostante le prove della autenticità di detta sottoscrizione offerte dalla Associazione e consistenti nelle affermazioni rese in tal senso, anche per iscritto, dal Presidente della stessa Associazione, dal di lui fratello e da tale signor Alessandro Iania, tutti presenti in occasione della firma di detto modulo da parte del Pierini e tutti pronti a rendere testimonianza. A confutazione della decisione impugnata, che conclude per l’apocrifia della firma del calciatore sul modulo di tesseramento, in questa sede la Associazione allega “Parere” tecnico-grafico della dott.ssa Chiara Mastropietro che afferma essere invece “altamente probabile” che la firma apposta dal calciatore sul modulo di tesseramenti in questione sia riconducibile al sig. Max Antonio Pierini.

Espletata la Consulenza tecnica d’ufficio a base grafologica disposta da questa Corte ed affidata alla dott.ssa Carla Avenali, perito grafico e consulente del Tribunale di Roma, si è acquisita la relativa relazione peritale datata 22.4.2008 che, dopo aver concluso *‘Questi Gesti Tipo di carattere del tutto personale, costituiscono una sorta di “sigillo” identificatorio, molto difficile da riprodurre per chi voglia tentare una imitazione. Pertanto, si può sostenere nella totale certezza, che dal confronto tra la sottoscrizione in verifica e le autografe comparative è riconoscibile la presenza di due diverse personalità grafiche’*, ha così risposto al quesito posto: *‘La sottoscrizione a nome Max*

Antonio Pierini apposta in calce al documento di tesseramento alla F.I.G.C. relativo all'anno 2007/2008 è apocrifa, non attribuibile al signor Max Antonio Pierini”.

Alla C.T.U. ha replicato la società ricorrente, mediante Controdeduzioni Tecnico-Grafiche della dott.ssa Mastropietro, che, in totale divergenza con le risultanze della CTU, si concludono con la conferma della autografia della firma apposta a nome del calciatore Pierini in calce al documento di richiesta di tesseramento.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Questa Corte non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni tecniche alle quali perviene, all'esito dell'analisi delle autografie acquisite agli atti del procedimento e con ampia, documentata, dirimente e condivisibile motivazione, la CTU all'uopo espletata, che, come detto, con certezza afferma che è apocrifa e non attribuibile al signor Max Antonio Pierini la firma apposta in calce al modulo di tesseramento per cui è controversia.

Non appaiono idonee a sovvertire una tale conclusione le controdeduzioni tecniche pure allegate dalla Associazione ricorrente, anche in ragione del fatto che la C.T. dott.ssa Mastropietro afferma espressamente di non potersi esprimere in termini di certezza assoluta non avendo avuto a disposizione l'originale del documento in verifica.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L'Aquila). Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone altresì, incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Patierno Dott. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDRIERI FRANCESCO NATO IL 21.11.1990 IN FAVORE DELLA POL. SAN FILI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 20.2.2008)

Con ricorso alla Commissione Tesseramenti i sigg. Giuseppe Andrieri e Franca Paletti, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Francesco Andrieri, hanno chiesto la declaratoria di nullità, per apocriefa delle rispettive sottoscrizioni, della richiesta di tesseramento del predetto minore in favore della società Polisportiva San Fili con vincolo pluriennale, assumendo che né loro, né il proprio figlio avevano sottoscritto alcuna richiesta di tesseramento in favore della prefata società.

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, con delibera di cui al Com. Uff. n. 70/2007 del 14.12.2007 aveva investito la Commissione Tesseramenti per accertare la regolarità del tesseramento dello stesso calciatore Francesco Andrieri con la società Comprensorio Montalto Uffugo. Ciò in quanto il citato organo disciplinare era stato adito per deliberare in merito alla regolarità della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Isola Capo Rizzuto disputata il 18.11.2007 nella quale aveva partecipato il calciatore Andrieri risultante tesserato per la società Polisportiva San Fili.

La Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo degli Andrieri e pronunciando sulla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Francesco Andrieri in favore della società Polisportiva San Fili.

Contro questa decisione ricorrono Giuseppe Andrieri e Franca Paoletti.

Gli stessi lamentano che la Commissione Tesseramenti non ha tenuto conto del disconoscimento delle firme, violando in tal modo il principio che se vi è disconoscimento chi intende avvalersi del documento deve proporre istanza di verifica, altrimenti il documento non

può essere utilizzato ai fini della decisione.

I ricorrenti lamentano altresì che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto valido il tesseramento anche sulla considerazione che per tutta la stagione sportiva l'Andrieri ha giocato con la Polisportiva San Fili, senza tener conto della circostanza del duplice tesseramento del calciatore risultante dal fatto che in tutte le distinte delle gare cui ha partecipato l'Andrieri risultava indicato il numero di matricola corrispondente al tesseramento in favore della società Nova Castrolibero.

Tale divergenza dimostrerebbe ad avviso dei ricorrenti che gli stessi hanno firmato solo una richiesta di tesseramento in favore della società Nova Castrolibero e che non hanno mai firmato per la Polisportiva San Fili.

Il ricorso, che presenta indubbi elementi di inammissibilità, è comunque infondato.

La Commissione Tesseramenti dopo avere rilevato che il tesserato Francesco Andrieri aveva riconosciuto come autentica la propria sottoscrizione, così smentendo l'assunto contenuto nel reclamo dei suoi genitori, secondo cui neppure il minore avrebbe sottoscritto l'atto, in merito alla pretesa apocrifia della sottoscrizione di Giuseppe Andrieri e Franca Paoletti, ha osservato che dal confronto con le scritture di comparazione tutte le firme appaiono sovrapponibili, quanto meno compatibili con quelle rilasciate dai reclamanti per struttura, pressione delle lettere e conformazione delle stesse. Nel dettaglio ha rilevato tra l'altro con riferimento alla firma apposta dalla sig.ra Paoletti, che la lettera "F" del nome, particolare nella sua conformazione, risulta identica in tutte le firme poste, ivi compresa quella contestata.

Contro queste argomentazioni, che costituiscono il nucleo fondante della decisione, i ricorrenti tralasciano ogni specifica censura, incorrendo ineludibilmente nel vizio di inammissibilità del ricorso, dal quale non si sottraggono con la loro richiesta di una perizia calligrafica che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto superflua, dal momento che ha adeguatamente motivato il proprio convincimento.

Né vale a modificare le conclusioni raggiunte, la pretesa necessità, a fronte del disconoscimento delle firme di far ricorso al procedimento di verifica della scrittura disconosciuta, in quanto trattasi di un istituto proprio del sistema processuale civile che non può trovare ingresso nell'ordinamento sportivo senza una espressa norma di rinvio.

Né maggior pregio presenta l'ulteriore rilievo dei ricorrenti circa il duplice tesseramento del calciatore, dal momento che la sottoscrizione di un tesseramento non esclude in punto di fatto la sottoscrizione di altra richiesta di tesseramento per una diversa società, mentre è un dato certo che l'Andrieri nella stagione sportiva 2006/2007 ha partecipato al Campionato Allievi per conto della Polisportiva San Fili, elemento questo che avvalorava ulteriormente le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti.

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dai signori Andrieri Giuseppe e Paoletti Franca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete